

Terni, 06/05/2024

PREVEDI: Modalità di Adesione e processo di Contribuzione al Fondo

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha trasmesso con Lettera Circolare n.10/2024 del 6 Maggio 2024 il documento "Gestione Amministrativa del Fondo Pensione Prevedi - Standard tecnici e organizzativi - versione aggiornata a Febbraio 2024" redatto dalla stessa CNCE in collaborazione con il Fondo Pensione Prevedi.

Il documento costituisce la versione aggiornata degli standard tecnici ed organizzativi già precedentemente emessi da Prevedi e dalla CNCE con lettera circolare n. 26/2012 del 20/08/2012. , riepilogando quanto già

Tra le diverse argomentazioni affrontate, il documento sopra indicato riepiloga anche gli **adempimenti che il datore di lavoro è tenuto a svolgere all'atto dell'assunzione di un nuovo lavoratore** con particolare riferimento alla:

- verifica della destinazione del TFR effettuata da parte del lavoratore neo-assunto con scelta esplicita o tacita;
- verifica dell'eventuale iscrizione a Prevedi del dipendente neo-assunto con relativo obbligo contributivo in caso di adesione al Fondo di previdenza complementare Prevedi.

Il documento riporta, inoltre, anche gli **adempimenti che il lavoratore deve espletare per aderire al Fondo Prevedi.**

Poiché gli aspetti sopra menzionati sono di indubbio interesse per le Imprese e i Lavoratori iscritti al nostro Ente, provvediamo a pubblicare un estratto del documento sopra citato.

Cassa Edile Terni



GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Standard tecnici e organizzativi

Versione aggiornata a: febbraio 2024



Fondo Pensione Prevedi
Via Nizza, 45
00198 Roma
Tel.06/88803520
Fax 06/86320604
e-mail: info@prevedi.it
website: www.prevedi.it

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
Via Giuseppe Antonio Guattani, 24
00161 Roma
Tel. 06/852614
Fax 06/85261500
e-mail: info@cnce.it
website: www.cnce.it

1 PREMESSA

Il presente documento, redatto in osservanza dell'Accordo stipulato tra le Parti Istitutive del Fondo Pensione Prevedi il 15/01/2003 e successive modifiche e integrazioni, contiene gli standard tecnici e organizzativi che regolano i rapporti operativi e i flussi informativi tra le Casse Edili e il Fondo Prevedi.

Esso costituisce versione aggiornata degli standard tecnici e organizzativi emessi da Prevedi il 01 ottobre 2003 e successivamente integrati e modificati in relazione all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento e allo sviluppo del Fondo Pensione.

Le Casse Edili dell'industria e dell'artigianato, ai sensi degli accordi tra le Parti Sociali del 15 gennaio 2003 e del 7 marzo 2007, intermediano la generazione e l'invio al *service amministrativo* del Fondo (in seguito definito anche come *service*) dei flussi di adesione e contribuzione a *Prevedi* per le aziende iscritte al sistema delle Casse edili, nel rispetto degli standard tecnici di cui al presente documento¹.

Quanto sopra premesso, per maggiore chiarezza logica ed espositiva il documento è stato strutturato nelle seguenti tre parti:

- **1^a parte:** dedicata alla descrizione dei processi produttivi, con la rappresentazione schematica dei flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti;
- **2^a parte:** dedicata alla descrizione tecnica dettagliata delle modalità di trasmissione al Fondo Pensione dei flussi di adesione, verifica iscrizione e contribuzione, all'interno dell'area comunicativa del sito web del Fondo pensione;
- **3^a parte:** dedicata alla descrizione dei tracciati standard alla base dei flussi informativi di cui al punto precedente.

1.1 SITO INTERNET E FLUSSI INFORMATIVI

Il sito internet del fondo pensione, all'indirizzo web www.prevedi.it, costituisce la principale interfaccia tra Prevedi e i propri aderenti, nonché il supporto operativo standard per lo scambio dei flussi informativi tra gli enti contribuenti (Casse Edili e aziende) e il database del Fondo Pensione. Il sito web www.prevedi.it è formato da diverse sottosezioni, ciascuna delle quali offre specifiche informazioni circa il funzionamento del Fondo pensione. Il sito internet www.prevedi.it contiene, inoltre, le seguenti aree riservate, alle quali è possibile accedere esclusivamente previa registrazione:

¹ I datori di lavoro non iscritti al sistema delle casse edili (parti istitutive, enti paritetici dell'edilizia, fondo pensione, aziende non iscritte alle casse edili perché occupano solo impiegati), che abbiano dipendenti associati a Prevedi, non potendo ricorrere all'intermediazione delle casse edili devono provvedere autonomamente alla generazione e all'invio al Fondo Pensione dei flussi di adesione e contribuzione, nel rispetto degli standard tecnici di cui al presente documento.

Omissis...

Area Lavoratori - L'accesso avviene attraverso il link "*Area Lavoratori*" nel menu principale del sito web, oppure attraverso il comando "Verifica l'importo che hai maturato" nella home page. L'accesso è consentito tramite inserimento del codice fiscale e password, oppure attraverso sistema SPID. La password di primo accesso è inviata ad ogni aderente attraverso la lettera di benvenuto, comprendente altresì il numero di iscrizione (necessario per il recupero della password, qualora dimenticata dall'aderente). All'interno dell'area riservata gli iscritti hanno a disposizione numerose funzioni dispositive (consultive, di invio modulistica, ecc.), variabili in base alle modalità di accesso (a chi accede con lo SPID sono infatti rese disponibili maggiori funzionalità "dispositive").

Area Aziende - L'accesso avviene attraverso il link "*Area Aziende*" nel menu principale del sito web. L'accesso richiede il riconoscimento dell'utente tramite inserimento di apposito codice e password ottenuti dall'azienda in esito a specifica procedura di registrazione. Quest'ultima termina con la stampa di un'apposita richiesta di codici di accesso che il datore di lavoro timbra, sottoscrive e invia per scansione per e-mail o per fax a Prevedi. Controllata la richiesta, Prevedi autorizza l'invio dei codici di accesso all'indirizzo e-mail inserito dal datore di lavoro durante la procedura di registrazione. I codici di accesso all'"area riservata aziende" consentono ai datori di lavoro di consultare le posizioni anagrafiche dei propri dipendenti e verificare le aliquote contributive di ciascun lavoratore associato a Prevedi, previa ricerca individuale tramite digitazione del codice fiscale² del lavoratore ricercato.

² Allo scopo di consentire al datore di lavoro la verifica dell'iscrizione del lavoratore e l'acquisizione della relativa prova documentale ai sensi della Deliberazione Covip del 24 aprile 2008.

2 PARTE I: I PROCESSI PRODUTTIVI

2.1 **PROCESSO DI ADESIONE AL FONDO PENSIONE PREVEDI**

2.1.1 **IL CONTRIBUTO CONTRATTUALE**

L'art. 97 del CCNL edili-industria sottoscritto il 1/07/2014 e l'art. 92 del CCNL Edili-artigianato sottoscritto il 24/01/2014 (come modificato dal successivo Accordo del 16/10/2014) hanno istituito, con decorrenza 1/01/2015, il *contributo contrattuale* al Fondo Pensione Prevedi per tutti i lavoratori dipendenti soggetti ai medesimi Contratti Nazionali di Lavoro. **L'istituzione del contributo contrattuale comporta l'adesione automatica al Fondo Prevedi di tutti i lavoratori edili soggetti ai CCNL sopra richiamati.** Il contributo contrattuale consiste in un contributo **obbligatorio** a carico del datore di lavoro da versare mensilmente a favore di tutti i lavoratori edili soggetti ai sopra richiamati contratti. I criteri di calcolo del contributo contrattuale e le modalità di funzionamento dello stesso sono indicati nell'Accordo tra le Parti Sociali del 18/11/2014 e nel Vademecum CNCE del 20/02/2015 e successive modifiche disponibili nella sezione *Documentazione* del sito web www.prevedi.it.

Ai sensi dell'Accordo tra le Parti Sociali del 18/11/2014, il contributo contrattuale maturando non può essere conferito o trasferito ad altri Fondi Pensione, ad eccezione dei fondi pensione negoziali territoriali Fondemain, Laborfonds e Solidarietà Veneto per i lavoratori che si iscrivano ai medesimi fondi e destinino agli stessi fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale (art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017), nel periodo in cui gli stessi operino nei territori di competenza di tali fondi territoriali, ai sensi di quanto stabilito dagli Accordi tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL sopra indicati, recepito nello Statuto di Prevedi e approvato dalla Covip.

Il contributo contrattuale a Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della regolarità contributiva mensile delle aziende secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili (Accordo tra le Parti del 18/11/2014).

2.1.2 **ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE**

Il datore di lavoro che applica il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato – attraverso la denuncia contributiva mensile – provvede al versamento del contributo contrattuale obbligatorio a favore dei propri dipendenti. Il versamento delle contribuzioni al Fondo Pensione avviene per il tramite della Cassa Edile a cui è iscritta l'impresa. Nel caso in cui l'impresa non sia iscritta al sistema delle Casse Edili (il che può accadere quanto abbia alle proprie dipendenze solo impiegati e quadri), il versamento delle contribuzioni può avvenire per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente oppure direttamente al Fondo Pensione.

Le direttive emesse congiuntamente da Covip e il Min. del Lavoro il 24 aprile 2008 prevedono che il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione di ciascun dipendente, è tenuto a verificare la scelta di destinazione del TFR effettuata dal lavoratore in occasione di precedenti rapporti di lavoro e la eventuale scelta di contribuire alla previdenza complementare³.

La scelta di destinazione del TFR (sia quella di mantenimento in azienda che quella di conferimento del TFR alla previdenza complementare) permane anche in caso di variazione del datore di lavoro: ne deriva che tale scelta non deve essere ripetuta alla variazione del datore di lavoro, tranne nel caso di riscatto totale della posizione previdenziale maturata presso la forma pensionistica complementare a cui fosse eventualmente iscritto il lavoratore. La scelta di mantenimento in azienda può essere modificata tramite conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare. Tale conferimento, una volta avvenuto, può essere modificato dall'aderente – fino alla eventuale sospensione – attraverso la compilazione dell'apposita modulistica. Il lavoratore edile può scegliere, se lo desidera, di versare a Prevedi il proprio TFR scegliendo tra le seguenti misure:

0% - 18% - 100% del TFR maturando.

La verifica relativa alle scelte contributive del lavoratore al Fondo Pensione viene effettuata tramite apposita funzionalità nell'area del sito web riservata alle aziende (“Area Aziende” nella home page del sito internet di Prevedi), a cui il datore di lavoro accede dopo procedura di registrazione descritta in precedenza.

In esito a tale verifica si pongono i seguenti casi alternativi:

a) lavoratori neoassunti che abbiano già attivato contribuzioni a Prevedi aggiuntive a quella contrattuale

Se il lavoratore neoassunto risulta, alla verifica nel sito web di Prevedi, già iscritto al Fondo Pensione con contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale obbligatorio (contributo percentuale sulla retribuzione e/o TFR maturando) il datore di lavoro effettuerà i corrispondenti versamenti contributivi a partire dalla data di assunzione del lavoratore medesimo. Il contributo TFR, e i contributi percentuali sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro si sommano al contributo contrattuale a Prevedi. Qualora l'anagrafica del lavoratore nel sito web di Prevedi indichi una “*data di cessazione*” del rapporto di lavoro, significa che vi è una procedura di liquidazione in corso di esecuzione: la contribuzione al Fondo è quindi dovuta fino a tale data. I dati relativi allo stato dell'iscrizione del lavoratore (data iscrizione, eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro, aliquote contributive, ecc.) sono aggiornati settimanalmente da parte

³ La scelta di destinazione del TFR è inevitabile per qualsiasi rapporto di lavoro dipendente che abbia durata di almeno sei mesi. L'art. 8 co. 7 del D. Lgs. 252/05 (come completato dai D.M. Lavoro del 30 gennaio 2007) stabilisce infatti che, entro sei mesi dall'assunzione, il lavoratore debba effettuare, tramite apposito modello ministeriale TFR2, una scelta in merito al proprio TFR maturando, che può essere destinato alla previdenza complementare oppure mantenuto in azienda secondo la disciplina dell'art. 2120 del Codice civile. Qualora tale scelta esplicita non venga effettuata entro la scadenza del sesto mese dall'assunzione, il TFR viene tacitamente e integralmente destinato al fondo pensione integrativo previsto dal CCNL applicato al lavoratore (cioè Prevedi nel caso del CCNL edili-industria e del CCNL edili-artigianato).

di Prevedi nel database del sistema MUT, del sistema Soldo e, su richiesta, degli altri sistemi di denuncia telematica in uso presso le Casse Edili⁴.

b) lavoratori neoassunti che non abbiano già attivato contribuzioni a Prevedi aggiuntive a quella contrattuale

Se il lavoratore neoassunto non risulta aver attivato altre fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale, si pongono le seguenti alternative b.1) e b.2):

b.1) il lavoratore aveva a suo tempo compilato il modello TFR 1 o TFR2 destinando il TFR alla previdenza complementare (scelta b.1.1) oppure mantenendolo in azienda (scelta b.1.2).

b.1.1) il lavoratore aveva già conferito il TFR alla previdenza complementare

La legge prevede che il lavoratore non possa mantenere il TFR in azienda in quanto a suo tempo lo aveva già destinato alla previdenza complementare, a meno che, dopo tale destinazione, non abbia esercitato il riscatto totale presso il fondo pensione a cui aveva aderito (deliberazione Covip del 24 aprile 2008). Se il lavoratore non ha effettuato il riscatto totale, dovrà scegliere se continuare a versare il TFR alla forma pensionistica alla quale aveva aderito, oppure destinarlo a Prevedi (se lo aveva già destinato a Prevedi, non deve fare nient'altro).

Se il lavoratore non aveva già destinato il TFR a Prevedi e desidera farlo, dovrà compilare il *modulo di integrazione contributiva*, scegliendo se versare anche il contributo percentuale sulla retribuzione a proprio carico, che comporta il contestuale versamento dell'1% della retribuzione a carico del datore di lavoro.

b.1.2) il lavoratore aveva mantenuto il TFR in azienda

Il lavoratore può decidere in qualsiasi momento di integrare la contribuzione contrattuale a Prevedi, compilando il *modulo di integrazione contributiva* e scegliendo in questo modo tra le seguenti modalità contributive:

- contribuzione completa: (minimo) 1% retribuzione mensile a carico lavoratore + 1% retribuzione mensile a carico datore di lavoro + TFR maturando;
- contribuzione senza TFR: (minimo) 1% retribuzione mensile a carico lavoratore + 1% retribuzione mensile a carico datore di lavoro;
- contribuzione solo TFR: solo TFR maturando.

Qualora invece il lavoratore non voglia versare al Fondo contribuzioni aggiuntive a quella contrattuale, continueranno gli effetti della scelta di mantenimento del TFR in azienda già fatta a suo tempo.

⁴ I flussi contributivi inviati dalle aziende alle Casse Edili tramite sistemi di denuncia telematica interfacciati con Prevedi vengono controllati da tali sistemi, i quali devono evidenziare la eventuale mancanza delle contribuzioni dovute a Prevedi.

b.2) il lavoratore prima dell'assunzione non aveva mai effettuato alcuna scelta in merito al proprio TFR, né esplicita né tacita (tacito conferimento al fondo pensione di categoria) oppure aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare da cui era poi uscito riscattando integralmente la posizione individuale

Il lavoratore neoassunto ha sei mesi di tempo per scegliere se destinare il proprio TFR alla previdenza complementare o mantenerlo in azienda. Se decide di versare a Prevedi il TFR e/o il contributo percentuale sulla retribuzione dovrà semplicemente compilare il modulo di integrazione contributiva disponibile nel sito web www.prevedi.it.

Per mantenere il TFR in azienda, invece, il lavoratore dovrà effettuare tale scelta sul modello TFR2. In caso di mancata scelta entro sei mesi dalla data di assunzione, scatta il tacito conferimento al Fondo Prevedi di tutto il TFR che matura dal settimo mese (compreso) successivo all'assunzione. In quest'ultimo caso, il TFR del lavoratore che matura di mese in mese si somma al contributo contrattuale che il datore di lavoro deve versare dal momento dell'assunzione. Il modulo di integrazione contributiva, naturalmente, può essere compilato anche dopo la tacita destinazione del TFR a Prevedi.

2.1.3 ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE PER L'ADESIONE A PREVEDI

A) **LAVORATORE GIÀ ASSOCIATO A PREVEDI**: se è un iscritto contrattuale a Prevedi (cioè con il solo contributo contrattuale), può scegliere di compilare il modulo di integrazione contributiva per attivare contributi aggiuntivi a quello contrattuale oppure di rimanere solo iscritto contrattuale (tuttavia, se non ha già fatto una scelta sul proprio TFR, si applica il precedente punto b.2). Le modalità contributive scelte in occasione di precedenti rapporti di lavoro, infatti, sono valide e vincolanti anche per i successivi rapporti di lavoro⁵. La contribuzione decorre fin dalla data di assunzione da parte dell'azienda edile.

Attenzione: il riscatto totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi, possibile solo quando il lavoratore non sia più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato, estingue ogni rapporto con Prevedi. Dopo il riscatto totale, quindi, il lavoratore non risulta più associato al Fondo fino a nuova assunzione nel settore edile, con conseguente versamento del contributo contrattuale. **N.B.: il Fondo di Garanzia dell'INPS non opera per i lavoratori che abbiano richiesto il riscatto totale della posizione individuale, a meno che il lavoratore non sia iscritto a un altro fondo pensione al momento della**

⁵ Il conferimento del TFR può essere modificato dall'aderente – fino alla eventuale sospensione – attraverso la compilazione dell'apposita modulistica. Il lavoratore edile può scegliere, se lo desidera, di versare a Prevedi il proprio TFR scegliendo tra le seguenti misure:

- 0% - 18% - 100% del TFR maturando.

Può essere modificata, fino alla eventuale sospensione, anche la contribuzione a carico lavoratore (che sospende di conseguenza anche la contribuzione a carico ditta).

In entrambi i casi il contributo contrattuale obbligatorio rimane comunque dovuto.

presentazione della domanda. Il riscatto parziale, invece, mantiene l'iscrizione al Fondo Pensione e quindi consente l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS per il rimborso dei contributi non versati dal datore di lavoro.

B) LAVORATORE NON ANCORA ASSOCIATO A PREVEDI: il lavoratore viene iscritto a Prevedi a seguito del versamento, da parte del datore di lavoro, del contributo contrattuale obbligatorio. Il lavoratore, inoltre, è libero di integrare la propria adesione in qualsiasi momento compilando il *modulo di integrazione contributiva*, disponibile nella sezione modulistica del sito www.prevedi.it.

b.1) Lavoratore che non ha mai destinato il proprio TFR o che aveva aderito ad un fondo pensione dal quale ha esercitato il riscatto totale

Il lavoratore viene iscritto a Prevedi a seguito del versamento, da parte del datore di lavoro, del contributo contrattuale obbligatorio. Il lavoratore, inoltre, è libero di integrare la propria adesione in qualsiasi momento, compilando il *modulo di integrazione contributiva*, disponibile nella sezione modulistica del sito www.prevedi.it. Qualora il lavoratore, entro 6 mesi dall'assunzione, non effettui alcuna scelta circa la destinazione del proprio TFR, quest'ultimo verrà integralmente conferito a Prevedi, con decorrenza contributiva dal settimo mese successivo all'assunzione. A seguito di ciò, l'adesione si trasformerà da contrattuale in tacita e sarà quindi dovuto il versamento del contributo contrattuale e del 100% del TFR maturando. Il lavoratore, come nei casi precedenti, sarà libero di integrare la propria adesione in qualsiasi momento, compilando il citato *modulo di integrazione contributiva*.

Attenzione: il riscatto totale della posizione previdenziale maturata presso una forma pensionistica complementare comporta la cessazione di ogni rapporto con la previdenza complementare: in questo caso il lavoratore dovrà nuovamente decidere la destinazione del proprio TFR maturando in occasione del successivo rapporto di lavoro.

b.2) Lavoratore che ha già conferito il TFR alla previdenza complementare

Il lavoratore, non potendo mantenere il TFR in azienda⁶, dovrà scegliere tra la previdenza di settore (Prevedi) od altra forma pensionistica complementare. Nel caso scelga Prevedi, questi dovrà compilare il *modulo di integrazione contributiva*, con obbligo contributivo di fonte TFR decorrente dalla data di assunzione (mentre l'obbligo contributivo di fonte azienda e dipendente – qualora attivato dal lavoratore - decorre dal mese di sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva). Nel caso in cui il lavoratore opti per una forma pensionistica complementare diversa da Prevedi a cui versare il TFR, si deve tener presente che il contributo contrattuale continuerà ad essere versato a Prevedi, ad eccezione dei fondi pensione negoziali territoriali Fondemain, Laborfonds e Solidarietà Veneto per i lavoratori che si

⁶ Il conferimento del TFR può essere modificato dall'aderente – fino alla eventuale sospensione – attraverso la compilazione dell'apposita modulistica. Il lavoratore edile può scegliere, se lo desidera, di versare a Prevedi il proprio TFR scegliendo tra le seguenti misure: 0% - 18% - 100% del TFR maturando.

iscrivano ai medesimi fondi e destinino agli stessi fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale (art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017), nel periodo in cui gli stessi operino nei territori di competenza di tali fondi territoriali, ai sensi di quanto stabilito dagli Accordi tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL sopra indicati, recepito nello Statuto di Prevedi e approvato dalla Covip.

b.3) Lavoratore che ha già scelto di mantenere il TFR in azienda

Il lavoratore verrà iscritto a Prevedi a seguito del versamento del contributo contrattuale obbligatorio, ferma restando la possibilità di integrare in qualsiasi momento la contribuzione tramite la compilazione dell'apposito modulo di integrazione contributiva, con obbligo contributivo decorrente dal mese di sottoscrizione dello stesso. Qualora invece il lavoratore non voglia versare al Fondo contribuzioni aggiuntive a quella contrattuale, egli si limiterà a confermare la scelta effettuata in precedenza mostrando al nuovo datore di lavoro il vecchio modulo TFR1 o TFR2 (continueranno quindi gli effetti della scelta di mantenimento del TFR in azienda già fatta a suo tempo).

2.1.4 ADEMPIMENTI DELLA CASSA EDILE AI SENSI DEGLI ACCORDI TRA LE PARTI DEL 15 GENNAIO 2003, DEL 7 MARZO 2007 E DEL 18 NOVEMBRE 2014

La Cassa Edile, per ciascun lavoratore di cui riceva denuncia contributiva, è tenuta a:

- a) verificare se nella sopra richiamata denuncia è inserito il contributo contrattuale obbligatorio;
- b) verificare se il lavoratore abbia già attivato contributi aggiuntivi a quello contrattuale (contributo percentuale sulla retribuzione e/o TFR maturando), tramite una delle seguenti modalità alternative:
 - il flusso di verifica iscrizione predisposto dal fondo pensione nell'ottobre del 2003 e da allora in uso (vedi *infra*);
 - la funzione di consultazione nell'area riservata del sito internet di Prevedi;
 - il webservice messo a disposizione dal Fondo Prevedi;

In proposito si evidenzia che i database dei sistemi MUT, SOLDO e, a richiesta, degli altri sistemi informativi delle Casse Edili, sono aggiornati settimanalmente con i dati degli iscritti a Prevedi, ivi compresa la data di decorrenza dell'adesione o dell'integrazione contributiva a Prevedi e la data di cessazione del rapporto di lavoro (nel caso in cui abbiano richiesto la liquidazione della posizione individuale).

La Cassa Edile è tenuta a verificare che il contributo a Prevedi inserito nella denuncia sia coerente con le aliquote contributive eventualmente scelte dal lavoratore. Nel caso in cui il contributo contrattuale e, qualora attivate dal lavoratore, le contribuzioni aggiuntive a quella contrattuale, non siano presenti nella denuncia contributiva mensile, la Cassa Edile segnala tempestivamente al datore di lavoro obbligo di versamento di tali contribuzioni, così come stabilito dalle Parti Sociali, con decorrenza dalla data di assunzione del lavoratore.

Inoltre, per ciascun lavoratore (apprendista, operaio, impiegato o quadro) che decida di integrare o variare la propria contribuzione al Fondo, la Cassa Edile è tenuta a comunicare al datore di lavoro la misura della contribuzione a Prevedi scelta dal lavoratore. Dopo aver ricevuto la comunicazione di integrazione contributiva (direttamente dal lavoratore o da Prevedi, in seguito al processo di registrazione effettuato dal Fondo), la Cassa Edile deve comunicare al datore di lavoro l'integrazione dell'obbligo contributivo (in aggiunta al contributo contrattuale) a partire dal mese di sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva. Se il modulo di integrazione contributiva è stato inviato alla Cassa Edile direttamente dal lavoratore, lo stesso dovrà essere prontamente inviato dalla Cassa Edile al Fondo Pensione, che provvederà all'aggiornamento del proprio database.

2.7 **PROCESSO DI CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVEDI**

2.7.1 **ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO**

Come precisato in precedenza, il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione di ciascun dipendente, è tenuto a verificare le relative aliquote contributive a Prevedi. La verifica va effettuata tramite l'apposita funzionalità disponibile nel sito web di Prevedi, previa registrazione nell'area di consultazione riservata alle aziende. Il datore di lavoro deve dichiarare e versare alla propria cassa edile di riferimento, fin dalla data di assunzione del lavoratore, il contributo contrattuale obbligatorio e le eventuali ulteriori contribuzioni derivanti dalle scelte eventualmente effettuate dall'iscritto: % della retribuzione a carico del lavoratore + 1% della retribuzione a carico del datore di lavoro e/o TFR maturando (nella misura del 18% oppure 100%).

Il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo contrattuale a partire dalla data di assunzione e al versamento delle contribuzioni aggiuntive a quella contrattuale dalla data di assunzione, qualora il lavoratore le abbia già attivate, oppure dal mese in cui il lavoratore sottoscrive il modulo di integrazione contributiva. L'inadempimento contributivo rappresenta un inadempimento contrattuale che comporta l'irregolarità contributiva dell'azienda ai fini del rilascio del DURC (Accordo tra le Parti del 18 novembre 2014).

I datori di lavoro iscritti al sistema delle casse edili dichiarano e versano le contribuzioni al fondo Prevedi per il tramite delle casse edili territorialmente competenti. Il versamento contributivo ha frequenza mensile: il contributo di competenza di ogni mese deve essere versato alla competente cassa edile **entro e non oltre il mese successivo a quello di competenza¹⁰**. Il ritardo contributivo implica la decorrenza degli interessi di mora, calcolati applicando la metà del tasso sanzionatorio INPS e dovuti dal datore di lavoro alla cassa edile a partire dal mese successivo a quello di teorico versamento del contributo interessato dal ritardo¹¹.

Qualora nell'anagrafica del lavoratore, a cui il datore di lavoro accede tramite il sito web di Prevedi, risulti valorizzato il campo "*data di cessazione*" (del rapporto di lavoro), significa che vi è una procedura di liquidazione in corso di esecuzione: la contribuzione al Fondo è quindi dovuta fino a tale data. Qualora il lavoratore venisse riassunto dopo tal data, sarebbe dovuto solo il contributo contrattuale obbligatorio, fino ad eventuale nuova compilazione, da parte del lavoratore, del modulo di integrazione contributiva.

¹⁰ Ad esempio, il contributo riportato nella busta paga di gennaio 2012, e quindi avente competenza gennaio 2012, deve essere versato dal datore di lavoro alla cassa edile entro il mese di febbraio 2012.

¹¹ Poiché il patrimonio del fondo pensione viene valorizzato l'ultimo giorno lavorativo del mese, il ritardo contributivo anche di un solo giorno implica la perdita di un intero mese di valorizzazione. L'interesse di mora viene quindi calcolato in mesi interi. Esempio: se il contributo di competenza di gennaio 2012, che deve essere versato alla cassa edile entro il mese di febbraio 2012, viene versato l'01 marzo 2012, il ritardo contributivo è pari ad 1 mese.